



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

***LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE  
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI  
DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016***

***Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR***



# *Corte dei Conti*

## *Sezione delle autonomie*

N. 19/SEZAUT/2017/INPR

Adunanza del 19 luglio 2017

Presieduta dal Presidente di sezione preposto alle funzioni di referto e di coordinamento

**Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO**

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	<b>Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Diodoro VALENTE, Agostino CHIPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Carlo GRECO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA</b>
Consiglieri	<b>Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Massimo VALERO, Mario ALÌ, Vincenzo BUSA, Mario GUARANY, Simonetta BIONDO</b>
Primi Referendari	<b>Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO</b>
Referendari	<b>Cristian PETTINARI, Vanessa PINTO</b>

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui: «La Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli Enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”

Visto il protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione;

Rilevata l'esigenza, a seguito dell'entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, di fornire agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull'applicazione della normativa ivi contenuta, con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali;

Vista la nota n. 2802 del 12 luglio 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli e Adelisa Corsetti;

## **PREMESSO**

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

In questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata; tali esiti sono comunicati alla Sezione della Corte

dei conti competente e al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, co. 1).

Le presenti linee di indirizzo riguardano la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, per i quali sono competenti le Sezioni regionali di controllo.

### **CONSIDERATO**

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, ha approvato la relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi con riferimento all'esercizio contabile 2014 – nella quale sono stati, tra l'altro, censiti gli esiti dei controlli effettuati dalle Sezioni regionali sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della l. n. 190/2014 (grado di adempimento degli Enti all'obbligo di produzione del piano e alle conseguenti iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni societarie).

Dal monitoraggio effettuato è emersa l'eterogeneità dei piani presentati, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore. Di qui la necessità di emanare le presenti linee di indirizzo, esigenza tanto più avvertita dopo la pubblicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) e del suo correttivo (d.lgs. n. 100/2017).

Sul piano generale, queste linee di indirizzo trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il "gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Tali funzioni appaiono rafforzate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale sono comunicate alla Corte dei conti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società, acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d'impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione).

Al medesimo fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati. Le linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni e gli Enti locali sui rendiconti per l'esercizio 2016 (deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2017/INPR) – e quelle cui devono attenersi i Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale (deliberazione n. 20/SEZAUT/2016/INPR) – hanno preso atto dell'unificazione delle banche dati e della conseguente semplificazione degli adempimenti a carico degli enti.

### **DELIBERA**

Di adottare le unite linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

### **DISPONE**

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali;

Che copia della presente deliberazione venga comunicata ai Presidenti della Conferenza dei Parlamenti regionali, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione delle Province italiane (UPI) e all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 19 luglio 2017.

**I Relatori**

**F.to Alfredo GRASSELLI**

**Il Presidente**

**F.to Adolfo T. DE GIROLAMO**

**F.to Adelisa CORSETTI**

**Depositata in Segreteria il 21 luglio 2017**

**Il Dirigente**

**F.to Renato PROZZO**



# ***CORTE DEI CONTI***

## *Sezione delle autonomie*

### **LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016.**

#### **1. Gli adempimenti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni.**

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

Le presenti linee di indirizzo sono dirette agli enti monitorati dalle Sezioni regionali di controllo.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni.

Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive – previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata – mediante il d.lgs. n. 100/2017.

## **2. Centralità della revisione straordinaria nell'ambito delle misure indirizzate alle Amministrazioni titolari di partecipazioni.**

**2.1** Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. Questo è nella logica del testo unico, che nel riassetto e riprodurre norme preesistenti, rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società.

L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

**2.2** Con riguardo alle disposizioni dirette alle società, l'art. 1, co. 3 prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

In tale contesto, l'art. 1, co. 5, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Ai fini del testo unico, si considerano "quotate" anche le società a partecipazione pubblica che emettono altri strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non soltanto quelle che emettono azioni. Peraltro, analoga estensione della definizione comunemente accolta nel diritto societario è stata positivizzata in materia di controlli interni (art. 147-*quater*, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 9, co. 9-*ter*, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124).

Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica

amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.

**2.3** Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società.

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016), l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016). A queste ipotesi si aggiungono quelle previste dal d.lgs. n. 100/2017, ossia, la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, co. 9, secondo periodo, nuovo testo) e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), ex art. 11, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, nuovo testo.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato



la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

### **3. Gli adempimenti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 per gli Enti territoriali.**

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, le cui disposizioni sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 144/2016).

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie

operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

#### **4. Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali**

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

Allo scopo, l'allegato piano *standard* è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
  - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
  - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
  - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
  - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

- 5.1 Contenimento dei costi;
- 5.2 Cessione/Alienazione quote;
- 5.3 Liquidazione;
- 5.4 Fusione/incorporazione;
- 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

